

Newsletter n. 27 del 30 Novembre 2018

1. PANIFICIO, PANE FRESCO E PANE CONSERVATO - Definite le denominazioni e le modalità di preparazione

Per disciplinare in maniera più trasparente la vendita del pane, a maggior tutela del consumatore e per valorizzare la tradizione del pane italiano, l'**art. 4** (rubricato: **Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane**) della **Legge 4 agosto 2006, n. 248**, di conversione del **D.L. 4 luglio 2006, n. 223** (recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"), aveva previsto:

- a) l'**abrogazione** sia della legge 31 luglio 1956, n. 1002 che della lettera b), del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- b) la **liberalizzazione** dell'attività di panificazione con l'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicuri l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti;
- c) l'**emanazione di un decreto interministeriale** volto a disciplinare: la denominazione di «**panificio**», la denominazione di «**pane fresco**», l'adozione della dicitura «**pane conservato**» con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo.

Dopo oltre dodici anni di vuoto normativo che, oltre non tutelare il consumatore stava generando anche una concorrenza sleale a danno delle P.M.I. artigiane della panificazione, è stato finalmente pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018, il **Decreto interministeriale 1 ottobre 2018, n. 131**, recante "**Regolamento recante disciplina della denominazione di «panificio», di «pane fresco» e dell'adozione della dicitura «pane conservato»**".

Per "**Panificio**" si intende "l'impresa che dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini e svolge l'intero ciclo di produzione, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale" (art. 1).

È denominato "**fresco**" "il pane preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento o alla surgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione, privo di additivi conservanti e di altri trattamenti che abbiano effetto conservante" (art. 2, comma 1).

Il provvedimento stabilisce poi che è ritenuto continuo il processo di produzione per il quale "non intercorra un intervallo di tempo superiore alle 72 ore dall'inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto" (art. 2, comma 2).

Secondo quanto stabilito all'art. 3, per "**pane conservato o a durabilità prolungata**" si intende il pane per il quale viene utilizzato, durante la sua preparazione o nell'arco del processo produttivo, un metodo di conservazione che ne aumenti la durabilità e che è "posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzia il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo". Questo tipo di prodotto, al momento della vendita "deve essere esposto in scomparti appositamente riservati".

L'articolo 5 dispone in merito allo smaltimento delle scorte e prevede una **disposizione transitoria** relativa ad "incarti o imballi con diciture o denominazioni di vendita non conformi alle disposizioni del presente regolamento", che possono essere utilizzati "per 90 giorni a decorrere dalla data della sua pubblicazione".

Il decreto in commento **entrerà in vigore il 18 dicembre prossimo**.

Per completezza dell'informazione, vogliamo ricordare che, secondo quanto stabilito dai commi 3 e 4, dell'art. 4, della citata legge n. 248 del 2006:

- a) le **funzioni di vigilanza** spettano ai comuni e alle autorità competenti in materia igienico-sanitaria;
- b) le eventuali **violazioni** delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e precisamente:
 - con la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,28 a euro 15.493,71**;
 - in caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la **sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni**. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione;
 - nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienicosanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività, il sindaco ordina la **chiusura di un esercizio**;

Per le violazioni di cui sopra, l'autorità competente è il sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2. ELENCHI DEI PROTESTI - Approvate le nuove specifiche tecniche per la trasmissione con modalità telematica da parte degli ufficiali levatori - Al via dal 1° dicembre 2018

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2018, il **Decreto del Ministero dello sviluppo economico 14 novembre 2018**, recante "**Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione da parte degli ufficiali levatori degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento con modalità esclusivamente telematica**".

Con il presente decreto - che **sostituisce il decreto direttoriale 30 marzo 2005** - sono state approvate le **specifiche tecniche** di cui all'allegato A, per la **creazione** di programmi informatici finalizzati alla **compilazione degli elenchi di protesti e dei rifiuti di pagamento**, per la **trasmissione per via telematica** alle Camere di Commercio da parte degli ufficiali levatori.

Gli ufficiali levatori sono tenuti a **trasmettere per via telematica in via esclusiva** l'elenco dei protesti di cui all'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come modificata da ultimo dalla legge 18 agosto 2000, n. 235, ai competenti uffici delle Camere di Commercio, nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003.

La certezza dell'identità del levatore è assicurata tramite l'apposizione della **firma digitale** di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 82/2005 («Codice dell'amministrazione digitale»).

Per la trasmissione della pratica protesti sono disponibili i seguenti due **sistemi di presentazione telematica**:

- a. **tramite web-browser**, con un sito a disposizione dell'utente che effettua l'operazione di trasmissione;
- b. **tramite lo standard web services**, a disposizione delle applicazioni informatiche che automatizzano l'operazione d'invio della pratica protesti, secondo standard WSDL come meglio descritto nella «Specificazione di interfaccia applicativa».

I servizi di trasmissione telematica sono messi a disposizione **esclusivamente tramite connessione sicura**, offerta dal protocollo HTTPS o altri standard riconosciuti e di provato utilizzo.

Nel caso di trasmissione telematica tramite web browser, l'utente accede al sito per la pratica protesti tramite le diffuse modalità standard di autenticazione, con successivi adeguamenti alle altre forme previste dall'Agenzia per l'Italia digitale.

Nel caso di web services, la connessione avviene mediante scambio di certificato digitale tra le applicazioni, sulla base dello standard HTTPS o analoghi. Le credenziali della persona mittente sono incluse nella richiesta del servizio.

L'articolo 6 prevede poi le **procedure di emergenza**: nel caso di mancato funzionamento degli strumenti o dei dispositivi informatici dell'Ufficio del registro informatico dei protesti per un periodo superiore alle tre ore consecutive, avuto riguardo all'orario e ai giorni di apertura al pubblico della Camera di commercio, il richiedente è autorizzato a presentare la pratica su supporto informatico all'ufficio competente per territorio.

Con circolare del Ministero dello sviluppo economico verrà diramata la «**Specificazione di interfaccia applicativa**» contenente le modalità di presentazione degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento secondo lo standard WSDL di cui al comma 1 lettera b.

Tale la «Specificazione di interfaccia applicativa» dovrà essere resa disponibile sui siti web delle Camere di Commercio, nella sezione dedicata ai protesti.

Per consentire l'adeguamento dei software applicativi, le disposizioni del presente decreto **acquistano efficacia a decorrere dal 1° dicembre 2018**.

A partire dal **1° giugno 2019** non potranno più essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali e gli uffici non potranno più accettare elenchi trasmessi con modalità differente da quella prevista dal presente decreto.

Le modifiche alle specifiche tecniche approvate con il presente decreto potranno essere adottate con decreto direttoriale.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto e del suo Allegato A clicca qui.](#)

3. ATTI SOGGETTI A PUBBLICITA' COMMERCIALE - Semplificazione del sistema dei controlli preventivi - Controllo di legalità sostanziale piena ed esclusiva in capo al Notaio - Al Registro imprese solo controllo di carattere tecnico-operativo - Pubblicato un nuovo Studio del CNN

Il **Consiglio Nazionale del Notariato (CNN)**, in data 20 novembre 2018, ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, lo **Studio n. 198-2018/I**, approvato dalla Commissione Studi d'Impresa del Notariato il 13 settembre 2018, dal titolo "**L'art. 20 comma 7-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 91: semplificazione procedimentale e valorizzazione del controllo notarile**".

Nell'elaborato viene, in particolare, esaminata la normativa di cui all'**articolo 20, comma 7 bis, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116**, di conversione del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, dopo aver ripercorso il **sentiero normativo di semplificazione del sistema dei controlli preventivi** sugli atti soggetti a pubblicità commerciale, a partire dagli articoli 32 della legge 24 novembre 2000, n. 349 e 13-ter del D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2002, n. 284 per terminare con il più recente intervento nel senso della semplificazione, rappresentato dalla norma in esame.

Tale intervento rappresenta - secondo l'autore del documento (Marco Silva) - "*l'ultima tappa del percorso normativo volto a razionalizzare in chiave efficientistica il regime dei controlli preventivi sugli atti soggetti a pubblicità commerciale e, in particolare, il rapporto tra il controllo di legalità sostanziale operato dal notaio rogante o autenticante e quello cui è deputato il Registro delle imprese*".

La norma in questione stabilisce quanto segue:

*"7-bis. Al fine di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all'attività dell'impresa, quando l'iscrizione e' richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto. L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto. Resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 del codice civile. La disposizione del presente comma non si applica alle società per azioni**".*

Il documento del Notariato **analizza l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della norma**, con particolare attenzione al profilo delle responsabilità correlate ai poteri di controllo e indaga **la ratio della norma in una prospettiva di continuità rispetto ai precedenti interventi legislativi di semplificazione**.

Rispetto all'**ambito oggettivo** di applicazione della norma, viene evidenziato come la dottrina prevalente ritenga, correttamente, che la stessa si applichi **solo** quando ad essere oggetto diretto e specifico di pubblicità nel Registro delle imprese sia proprio l'**atto rogato o autenticato dal pubblico ufficiale**, non invece quando lo stesso costituisca un semplice allegato documentale della domanda di iscrizione.

Quanto, invece, all'**ambito soggettivo** di operatività della norma, l'autore ritiene di aderire alla tesi secondo cui la disposizione trovi applicazione **solo** quando a dare impulso al procedimento di iscrizione sia il **pubblico ufficiale rogante o autenticante** l'atto oggetto di pubblicità, predisponendo la relativa documentazione e richiedendo l'iscrizione.

A seguito di tale intervento normativo. "*i poteri di **controllo dell'ufficio del Registro delle imprese** hanno senza dubbio subito un **ridimensionamento**, nel senso del passaggio da un controllo di regolarità formale della documentazione ad un **controllo di carattere tecnico-operativo** e quindi vertente esclusivamente sulla propria competenza territoriale, sulla corretta compilazione e sottoscrizione del modello di domanda, sulla correttezza del codice fiscale e sulla presenza delle indicazioni relative alla PEC*".

Quanto invece al **potere-dovere di controllo in capo al notaio** - si legge nelle conclusioni dello studio - "*la norma non ne accresce il contenuto, né la misura. Egli continua a svolgere un **controllo di legalità sostanziale dell'atto**, assumendo peraltro una responsabilità piena (ovvero rilevante sui piani disciplinare, civile e penale) ed esclusiva*".

Il legislatore dimostra così - continua l'autore - "*di considerare quello del controllo notarile preventivo all'iscrizione un meccanismo, fondato essenzialmente sul **binomio potere-responsabilità**, che è al tempo*

stesso efficace ed efficiente e pertanto ... di ritenere superfluo subordinare l'iscrizione dell'atto notarile ad un ulteriore controllo ex ante che non sia meramente operativo, in quanto il secondo costituirebbe un inutile ed incompleto duplicato del primo".

Infine – si legge nel testo dello studio – "l'inversione cronologica del controllo in capo all'ufficio del Registro delle imprese, il cui potere è conservato ai soli fini della promozione del procedimento avanti il Giudice del Registro delle imprese per la cancellazione d'ufficio, funge da misura di sicurezza aggiuntiva, quale rimedio ad eventuali situazioni patologiche posto a tutela dell'interesse pubblicistico alla stabilità degli atti societari e alla certezza dei traffici giuridici delle imprese che operano nel mercato".

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

4. ARTIGIANI E COMMERCianti - Disponibili i modelli per il versamento dei contributi

Facendo seguito alla circolare n. 27 del 12 febbraio 2018, avente ad oggetto "Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l'anno 2018", l'INPS, con il **messaggio n. 4340 del 21 novembre 2018**, rende noto che è stata ultimata una nuova elaborazione dell'imposizione contributiva dovuta da parte degli **Artigiani e Commercianti iscritti alla Gestione nel corso dell'anno 2018**.

Per l'anno 2018, l'aliquota di contribuzione è stata fissata:

- al **24%** per gli artigiani;
- al **24,09%** per i commercianti.

L'Istituto ha dunque predisposto i **modelli F24** intestati ai soggetti iscritti alla Gestione in oggetto per l'anno 2018 e per eventuali periodi precedenti non già interessati da imposizione contributiva.

Detti modelli "F24" saranno disponibili, **in versione precompilata**, nel "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti" alla sezione "Posizione assicurativa" > "Dati del modello F24", dove sarà possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.

L'accesso ai servizi del "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti" avviene, come di consueto, tramite PIN del soggetto titolare di posizione contributiva ovvero di un suo intermediario in possesso di delega in corso di validità.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 4340/2018 clicca qui.](#)

5. CONSULENTI FINANZIARI - Avvio definitivo dell'operatività dell'Albo unico e dell'Organismo di vigilanza e di tenuta - Delibera della CONSOB - Comunicazioni dell'OCF

1) A partire dal **1° dicembre 2018**, prende avvio l'operatività dell'**Albo unico dei consulenti finanziari** e dell'**Organismo di vigilanza e tenuta (OCF)** dell'albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'articolo 1, commi 31 e 41, lettere a) e b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Lo ha stabilito la **Commissione nazionale per le società e la borsa con la Delibera n. 20704 del 15 novembre 2018**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2018.

Si completa così – come ricordato dall'OCF con **comunicato stampa del 23 novembre 2018** - il processo di **trasferimento dei poteri in materia di consulenti finanziari dalla CONSOB all'OCF** (Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari), che dal primo dicembre acquisisce la piena operatività.

A partire da tale data: CONSOB diventa autorità di vigilanza di secondo livello e l'OCF assumerà **la titolarità dei poteri deliberativi sulla tenuta e la gestione delle tre sezioni dell'albo** (consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede; consulenti finanziari autonomi; società di consulenza finanziaria) e delle **funzioni di vigilanza cautelare e sanzionatoria** sulle tre categorie di consulenti.

L'attività dell'OCF sarà sottoposta alla supervisione di CONSOB.

Ricordiamo che, con **delibera n. 19548 del 17 marzo 2016**, CONSOB ha adottato, nei propri atti regolamentari e di carattere generale, le **nuove denominazioni** di:

- **consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede** (in sostituzione di promotore finanziario),
- **consulente finanziario autonomo** (in sostituzione di consulente finanziario) e
- **albo unico dei consulenti finanziari** (in sostituzione di albo unico dei promotori finanziari) prescritte dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità per il 2016) in vigore dal 1° gennaio 2016.

In attuazione della legge di stabilità per il 2016 è stato approvato anche il cambio di denominazione dell'Organismo e dei soggetti iscritti all'albo. La nuova denominazione di APF è "Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari" in breve "OCF" e gli iscritti all'albo sono denominati **consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede**.

2) OCF ha anche comunicato che, a partire **dal 1° dicembre 2018**, tutti gli iscritti all'albo unico di OCF dovranno **dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)**, con obbligo di comunicazione all'Organismo della eventuale variazione entro 30 giorni (Regolamento Intermediari all'art. 153).

Il Protocollo d'intesa sottoscritto da CONSOB e OCF prevede che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede comunichino ad OCF la PEC **entro il 1° maggio 2019**.

L'indirizzo della PEC potrà essere comunicato a OCF a partire dal 1° dicembre 2018 contestualmente alla registrazione al nuovo portale web dell'Organismo. Tale portale si arricchisce infatti gradualmente con nuove funzioni in una logica di servizio agli utenti.

La presentazione all'OCF delle **istanze di iscrizione, di variazione dei dati informativi e di partecipazione alla prova valutativa**, avviene, pertanto, dal 1° dicembre 2018 **solo ed esclusivamente tramite portale accedendo ai servizi online** messi a disposizione nelle apposite aree riservate (Area aspiranti, Area consulenti, Area intermediari).

L'accesso alle aree riservate, in considerazione della natura delle istanze che potranno essere presentate, è consentito solo **previa registrazione al nuovo portale** munendosi di un indirizzo attivo di posta elettronica certificata (PEC) e di una firma digitale valida (ad eccezione della prenotazione alla prova valutativa per la quale è possibile utilizzare un indirizzo di posta elettronica ordinaria).

3) OCF ha, infine, richiamato in particolare l'attenzione sul fatto che dal primo dicembre 2018 i **soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano consulenza in materia di investimenti non potranno continuare a svolgere l'attività di consulenza finanziaria**, qualora non risultino iscritti all'albo e dovranno, pertanto, anche se hanno presentato domanda di iscrizione, sospendere l'attività.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 20704/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dell'Organismo \(OCF\) clicca qui.](#)

6. REVISORI ENTI LOCALI - Disponibile lo schema di parere su bilancio di previsione 2019-2021

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), in collaborazione con l'Associazione nazionale dei certificatori e revisori degli enti locali (ANCREL), ha reso disponibile lo "**Schema di parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2019 - 2021**".

Il documento è stato aggiornato con le normative in vigore al 31 ottobre del 2018 e sarà modificato al verificarsi di sostanziali modifiche della normativa relativa al bilancio di previsione.

Il documento, disponibile sul sito del Consiglio nazionale dei commercialisti, **non è da considerare vincolante**, ma solo quale valido supporto pratico all'attività di verifica e controllo dei professionisti.

Nella premessa al documento si sottolinea come lo schema di parere è predisposto nel rispetto della Parte II "Ordinamento finanziario e contabile del **D. Lgs. n. 267/2000** (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dei **principi contabili generali** e del **principio contabile applicato 4/2, allegati al D.Lgs. 118/2011**.

Il documento è composto da un testo word con traccia del parere dell'organo di revisione corredata da commenti in corsivetto di colore azzurro e da tabelle in formato excel editabili sia direttamente nel file del parere che compilabili nel file excel allegato.

Il documento è composto da un testo word con traccia del parere dell'organo di revisione corredata da commenti in corsivetto di colore azzurro e da tabelle in formato excel editabili sia direttamente nel file del parere che compilabili nel file excel allegato.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

7. DIPENDENTI PUBBLICI - Al via l' "Operazione Estratto Conto"

L'INPS ha lanciato "**Operazione Estratto Conto**", una nuova campagna informativa sul consolidamento della **banca dati delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici**.

L'obiettivo dell'iniziativa è di **sistemare l'estratto conto contributivo** degli stessi lavoratori, in modo da **ottenere una posizione assicurativa completa, congruente e certificata**, che consenta all'Istituto di definire nei giusti tempi le prestazioni cui l'iscritto ha diritto.

I **soggetti interessati** sono **tutti i lavoratori della Gestione pubblica** iscritti alla:

- Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL),

- Cassa Pensioni Sanitari (CPS),
- Cassa Pensioni Insegnanti (CPI),
- Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG) e
- Cassa Trattamenti Pensionistici dello Stato (CTPS).

"**Operazione Estratto Conto**" consentirà, entro la fine dell'anno, l'apertura del servizio online "**La mia pensione futura**" a un primo gruppo di 500mila dipendenti pubblici appartenenti agli enti locali e, successivamente, a tutti i restanti contribuenti.

Contestualmente, sarà inviato **un nuovo lotto di buste arancioni** per poter controllare il proprio estratto conto contributivo e simulare l'importo della propria pensione futura.

Per la riuscita delle operazioni di sistemazione delle posizioni assicurative e della completezza del conto assicurativo occorre una forte sinergia tra **INPS, datore di lavoro/ente locale e iscritto**. È grazie all'interazione tra questi tre attori che si arriva ad ottenere un estratto conto virtuoso.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per l'infografica dell'iniziativa clicca qui.](#)

8. DURC ONLINE - Stipulata una convenzione tra INAIL, INPS e Ministero dello sviluppo economico

È stata sottoscritta, il 31 ottobre 2018, tra l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e il Ministero dello sviluppo economico. D'intesa con la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE); una **convenzione**, di durata triennale, per regolamentare i rapporti tra le parti, sulla **modalità di fornitura dei dati per la verifica della regolarità contributiva**, in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed in conformità ai principi stabiliti dal Codice e dagli standard di sicurezza informatica.

Le Parti sono autorizzate ad accedere ai dati suddetti nel rispetto e nei limiti delle finalità istituzionali perseguite e della base normativa che le legittima per l'acquisizione delle informazioni individuate in premessa.

Le Parti accedono reciprocamente ai dati previsti in convenzione attraverso le modalità e le misure di sicurezza riportate nell'allegato 4.

Le modalità di adesione all'accordo quadro saranno pubblicate sui siti istituzionali di INPS ed INAIL.

L'accordo prevede che ogni Parte nomini un proprio **Responsabile della Convenzione** e un proprio **Referente tecnico**, per la gestione dei rapporti e trattamento dei dati tra le Parti, nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy.

L'intesa disciplina poi le **modalità operative** di adesione ai servizi del DURC online fornito dall'INPS, con l'obiettivo di integrare il sistema con le applicazioni della Pubblica Amministrazione, automatizzando le attività di richiesta di regolarità e la gestione degli esiti della verifica.

In particolare, la comunicazione tramite DURC online avviene tramite due metodi:

- 1) il metodo **sendDurcRequest**, col quale il richiedente invia la richiesta;
- 2) il metodo **sendDurcResponse**, col quale l'INPS invia l'esito delle verifiche di regolarità per ciascun codice fiscale nella richiesta.

LINK:

[Per scaricare il testo dello schema di convenzione clicca qui.](#)

9. FATTURAZIONE ELETTRONICA - Disponibile un servizio online gratuito offerto dal sistema camerale

Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere **solo fatture elettroniche**.

Si completa così una rivoluzione digitale, iniziata nel 2015, quando tutti gli operatori economici che avevano un rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione hanno dovuto necessariamente emettere le proprie fatture in formato elettronico. Rivoluzione proseguita nel 2016 e 2017, con l'introduzione della fatturazione elettronica verso imprese e privati.

Il decisivo cambio di rotta in senso digitale della certificazione economica degli scambi ha visto dall'inizio in prima linea le Camere di Commercio italiane che, sin dal 2014, hanno offerto il **servizio base di fatturazione elettronica**, realizzato da InfoCamere.

Da aprile di quest'anno il servizio, totalmente gratuito, delle Camere di Commercio, si è arricchito di una importante novità: **la gestione delle fatture anche verso imprese e privati**, non più solo verso la Pubblica Amministrazione.

Pertanto, le piccole e medie imprese (PMI) hanno ora a disposizione **un servizio online gratuito** per compilare, trasmettere e conservare a norma le **fatture elettroniche**, non più solo verso la Pubblica Amministrazione, ma anche **verso imprese e privati**, obbligatorie dal 1° gennaio 2019.

Oltre alle informazioni sulla fatturazione elettronica, la piattaforma ospita il servizio che permette alle imprese **la creazione e la completa gestione delle fatture, senza limiti di numero.**

Le PMI possono così adeguarsi alla nuova realtà digitale semplicemente collegandosi alla piattaforma, **senza dover scaricare alcun software.** L'accesso avviene previo riconoscimento del titolare dell'impresa tramite la **Carta Nazionale dei Servizi (CNS)** oppure con **SPID**, il sistema pubblico d'identità digitale; il servizio permette **la compilazione del documento contabile, l'individuazione del destinatario (PA o privato), la firma digitale, l'invio e la relativa conservazione a norma.**

Sempre con CNS e SPID è possibile consultare le proprie fatture anche da smartphone e tablet tramite il servizio delle Camere di Commercio impresa.italia.it, un vero **"cassetto digitale dell'imprenditore"** che permette ai legali rappresentanti o titolari di un'attività imprenditoriale di consultare gratuitamente le informazioni e i documenti della propria impresa, comunicati in Camera di Commercio.

Lo strumento per la fatturazione elettronica è messo a disposizione dal Sistema Camerale in collaborazione con l'Agenzia per l'Italia digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Unioncamere.

LINK:

[Per accedere al servizio clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito *impresa.italia* clicca qui.](#)

10. SPLIT PAYMENT - Pronti gli elenchi 2019

Sono disponibili, nella sezione dedicata del sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, gli **elenchi per l'anno 2019** dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. **"Split payment"**), pubblicati ai sensi del D.M. 9 gennaio 2018.

Si tratta degli elenchi - **aggiornati alla data dell'8 novembre 2018** – dei seguenti sei soggetti:

- a) *società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2 c.c.);*
- b) *enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;*
- c) *enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;*
- d) *enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;*
- e) *enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% dalle Amministrazioni pubbliche;*
- g) *società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.*

Tra gli elenchi non è pubblicato quello delle **Amministrazioni pubbliche**, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunque tenute all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633); per le quali occorre fare riferimento all'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

LINK:

[Per scaricare il testo degli elenchi clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni clicca qui.](#)

11. RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E ACQUISTO ELETTRODOMESTICI 2018 - Dichiarazione di detrazione - On line il portale ENEA per la comunicazione dei dati relativi agli interventi effettuati

1) È online il **portale ENEA** (*Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile*), dedicato esclusivamente alla **trasmissione dei dati degli interventi edilizi e tecnologici** che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili che beneficiano del **"bonus ristrutturazioni"** (detrazioni fiscali del 50%), ai sensi dell'art. 16-bis del D.P.R. n. 017/1986 (TUIR) e successive modificazioni.

Il portale, realizzato d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e dall'Agenzia delle Entrate, consente esclusivamente **l'invio delle dichiarazioni i cui lavori sono completati nell'anno 2018**.

Come, infatti, previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Legge di Bilancio 2018*), i contribuenti che intendono accedere a tale beneficio sono obbligati a trasmettere all'ENEA le informazioni sui lavori effettuati. La trasmissione dei dati dovrà avvenire **entro il termine di 90 giorni** a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi già conclusi, **il termine dei 90 giorni** per l'invio delle informazioni decorrerà **dal 21 novembre 2018**.

Solo per gli interventi la cui data di fine lavori (o di collaudo) è compresa **tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018** il termine dei 90 giorni decorre da quest'ultima data e scade, pertanto, **il 19 febbraio 2019**.

In sintesi, la trasmissione dei dati relativi agli interventi realizzati va effettuata seguendo i **seguenti passi**: *registrazione degli utenti; dati del beneficiario; dati dell'immobile; scheda descrittiva degli interventi; riepilogo; trasmissione*.

2) L'ENEA ha, inoltre, reso noto che tra gli interventi soggetti all'obbligo di invio di una comunicazione ci sono: **forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici**.

Pertanto c'è un nuovo adempimento **per chi ha acquistato elettrodomestici usufruendo del "bonus mobili"**: è necessario inviare una **comunicazione all'Enea relativa alla classe energetica e alla potenza elettrica assorbita**.

Gli elettrodomestici devono essere **almeno in classe energetica A+**, ad eccezione dei forni la cui classe minima è A, ed essere **collegati ad un intervento di recupero** del patrimonio edilizio iniziato dal 1° gennaio 2017.

3) Segnaliamo che l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la **Guida sul bonus ristrutturazioni del 50%**, inserendo le novità relative all'invio dei dati all'ENEA per i lavori edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia.

La **Guida alle ristrutturazioni edilizie** spiega come ottemperare al nuovo obbligo introdotto dalla legge di bilancio 2018, reso operativo da ENEA solo lo scorso 21 novembre.

LINK:

[Per accedere al portale ENEA e procedere alla compilazione e all'invio della dichiarazione di detrazione clicca qui.](#)

LINK:

[Per una guida rapida per la trasmissione dei dati in formato elettronico clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Guida predisposta dall'Agenzia delle Entrate clicca qui.](#)

12. PAGAMENTI ELETTRONICI - L'Antitrust vieta l'applicazione di ogni supplemento di prezzo

L'applicazione di supplementi di prezzo per l'uso di uno specifico strumento di pagamento (carte di credito o di debito o di altri mezzi di pagamento) **costituisce una violazione dell'art. 62 del Codice del Consumo**, il quale stabilisce che i venditori di beni e servizi ai consumatori finali **"non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti"**.

Lo ha ribadito l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), la quale, a seguito di numerose segnalazioni da parte dei consumatori, ha diramato un **comunicato stampa del 26 novembre 2018** contenente un avviso rivolto alle imprese sul divieto di applicazione di un supplemento di prezzo per l'acquisto di vari beni e servizi mediante carta di credito/debito o altri strumenti di pagamento.

Il divieto generalizzato per il beneficiario di un pagamento di imporre al pagatore spese aggiuntive, rispetto al costo del bene o del servizio, in relazione all'utilizzo di strumenti di pagamento – ricorda l'Autorità - è stato ribadito nella direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. "PSD2"), recepita dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.

In applicazione di tali norme, **i venditori di beni e servizi al dettaglio non possono dunque applicare supplementi sul prezzo dei beni o servizi venduti nei confronti di coloro che utilizzino, per effettuare i propri pagamenti, strumenti quali ad esempio carte di credito o di debito, qualsiasi sia l'emittente della carta**.

L'Autorità ricorda di essere già intervenuta in numerosi settori per sanzionare l'applicazione di supplementi per l'uso di certi mezzi di pagamento, qualificandola come violazione dei diritti dei consumatori di cui al citato art. 62 del Codice del consumo: nel **trasporto aereo** (sono state sanzionate compagnie aeree che applicavano un supplemento per il pagamento con carta di credito dei biglietti aerei acquistati online sui propri siti); nella **vendita al dettaglio di elettricità e gas naturale** (sono stati sanzionati operatori per aver penalizzato il pagamento mediante mezzi diversi dalla domiciliazione bancaria o dall'addebito ricorrente su

carta di credito o per aver imposto il pagamento di supplementi per il pagamento con carta di credito sui propri siti Internet); nella **vendita online di servizi di viaggio** (sono state sanzionate alcune agenzie di viaggio online sono per aver richiesto il pagamento di supplementi per l'acquisto online dei propri servizi mediante carte di credito); nei **servizi di rinnovo degli abbonamenti ai trasporti pubblici e di agenzia automobilistica**.

Tale divieto – ribadisce l'Autorità - si applica a tutti gli esercenti commerciali, ivi inclusi i dettaglianti specializzati, anche di piccola dimensione (tabaccai, ferramenta, lavanderie, macellerie, frutterie ecc.).

Qualora l'Autorità riscontrasse violazioni a tale divieto, si riserva di **attivare i propri poteri sanzionatori** di cui all'art. 27 del Codice del consumo.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

13. PROGETTO WiFi ITALIA - Al via anche nelle zone terremotate

Il Ministero dello sviluppo economico realizzerà - prioritariamente nelle aree geografiche dei territori delle **Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria**, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e in via residuale in **tutti gli altri comuni con priorità a quelli con popolazione inferiore ai 2000 abitanti** - gli obiettivi del progetto «**WiFi.Italia.It**», volto alla creazione della rete nazionale di accesso gratuito ad internet, basato su un sistema centrale di integrazione di reti Wi-Fi pubbliche e private accessibile, con identificazione tramite «App», in linea con il progetto europeo di cui al regolamento (UE) 2017/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 («**WiFi4EU**»).

La realizzazione del progetto è affidata ad **Infratel Italia Spa**, alla quale sarà anche affidata la realizzazione delle attività relative quali: *l'installazione dei punti di accesso Wi-Fi, la fornitura dei servizi di manutenzione, il potenziamento delle infrastrutture fisiche e tecnologiche eventualmente esistenti, l'arricchimento funzionale della «APP» di autenticazione e del relativo sistema informativo, la creazione di un software ad hoc per i portatili nonché la costruzione della piattaforma di raccolta e analisi dei dati.*

Lo ha stabilito il Ministero dello sviluppo economico con il **Decreto 9 ottobre 2018**, recante “ **Progetto “WiFi.Italia.it”** ” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018).

La **Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali** del Ministero dello sviluppo economico è incaricata di dare esecuzione al presente provvedimento e di vigilare sulla realizzazione delle attività conformemente agli indirizzi forniti.

Ricordiamo che l'impulso all'iniziativa nasce dal “*Protocollo per la diffusione di piattaforme intelligenti al servizio del turista sul territorio italiano*”, sottoscritto nel 2016 dai Ministeri dello sviluppo economico e dei Beni e delle attività culturali e dall'Agenzia per l'Italia digitale.

Al momento sono stati sottoscritti protocolli d'intesa tra il Ministero dello sviluppo economico e le **Regioni Emilia Romagna, Toscana e la provincia di Trento**.

Sono inoltre partiti **progetti pilota a Roma, Milano, Firenze, Prato, Bari e la zona del Polesine in Veneto**.

Il Progetto **WiFi'Italia It** ha come obiettivo principale quello di permettere a cittadini e turisti, italiani e stranieri, **di connettersi gratuitamente e in modo semplice a una rete WiFi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale**.

Tutto ciò è possibile grazie all'utilizzo di una **APP per dispositivi mobili** che permette a ciascun utente di accedere in maniera trasparente e immediata a tutta la federazione di reti **WiFi'Italia°it** e di usufruire sia della connettività che dei contenuti e dei servizi dell'ecosistema del Turismo che via via verranno messi a disposizione.

La App WiFi Italia it può essere installata sul proprio dispositivo e, una volta compiuta la registrazione, permette di gestire il collegamento e l'autenticazione sulla rete WiFi sotto la cui copertura ci si trova in quel momento. Questo permette a ciascun utente di accedere in maniera trasparente e immediata a tutta la federazione di reti **WiFi'Italia°it** e di usufruire dei servizi centralizzati o locali che saranno messi a disposizione nella App stessa.

L'utente potrà dunque navigare in tutte le reti federate distribuite sul territorio nazionale e nei nuovi punti di accesso che saranno posizionati con particolare attenzione ai luoghi del turismo e della cultura. L'accesso alla rete avverrà in modalità automatica e trasparente al cittadino: cioè senza che questi si debba nuovamente autenticare.

Una volta scaricata la App, per i cittadini italiani che già sono in possesso di un **account SPID** l'accesso è automatico; per tutti gli altri utenti la procedura di registrazione prevede una fase di identificazione attraverso l'inserimento di alcuni dati anagrafici.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento \(UE\) 2014/283 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento \(UE\) 2017/1953 clicca qui.](#)

14. ANPR - Richiesta di accesso non autorizzato ai sistemi ANPR - INA SAIA - Tentativo di furto di credenziali - Avviso importante da SOGEI e dal Ministero dell'interno

1) La **SOGEI** (Società Generale d'Informatica S.p.A.) ha emesso una **nota stampa sempre del 23 novembre 2018**, con la quale segnala che nei giorni scorsi "alcuni soggetti" hanno contattato telefonicamente dipendenti addetti ai servizi anagrafici di comuni italiani, presentandosi come tecnici SOGEI al fine di ottenere credenziali di accesso a diversi sistemi tra cui quello dell'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR).

La società tiene a precisare che *“Tali persone non sono dipendenti o collaboratori Sogei e non agiscono per conto dell'azienda. Sogei infatti fornisce informazioni e supporto ai comuni per ANPR, esclusivamente tramite i canali di contatto ufficiali e in ogni caso non richiede password o altre credenziali ai dipendenti comunali”*.

Si invitano pertanto i comuni - termina la Nota - a non fornire alcuna informazione inerente le credenziali di accesso ai sistemi ad alcun soggetto e a denunciare l'accaduto all'autorità giudiziaria.

2) Sulla questione è intervenuto anche Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, il quale, attraverso la **Direzione Centrale per i Servizi Demografici**, ha emesso e pubblicato sul proprio sito istituzionale, sempre in data 23 novembre 2018, un **avviso importante**, che riportiamo integralmente.

Alcuni comuni hanno segnalato, tramite il canale di assistenza ANPR, che personale non autorizzato ha chiesto telefonicamente di accedere in teleassistenza alle postazioni di lavoro degli ufficiali di Anagrafe, allo scopo di fornire assistenza o di installare aggiornamenti.

Si raccomanda di non dare corso a tali richieste, di non cedere le credenziali di accesso ai sistemi informatici, di denunciare immediatamente il fatto alle autorità competenti e darne notizia dettagliata al canale di assistenza ufficiale: cnsd.assistentatecnica@interno.it

In proposito si richiamano le disposizioni del D.P.C.M. n. 194/2014 allegato C) e le specifiche istruzioni fornite da questa Direzione Centrale, con le quali é stata evidenziata la necessità di assicurare la corretta gestione e conservazione dei dispositivi di sicurezza (certificato identificativo della postazione, smart card e credenziali di accesso) a cura dei titolari, essendo tali strumenti strettamente personali e preordinati a garantire la provenienza, la sicurezza, l'integrità e la tracciabilità dei dati registrati.

LINK:

[Per accedere alla Nota stampa emessa da SOGEI clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere all'avviso emesso del Ministero dell'Interno clicca qui.](#)

LINK:

[Per l'assistenza tecnica ANPR e AIRE clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.P.C.M. n. 194/2014 clicca qui.](#)

15. ATTREZZATURE DI LAVORO - Pubblicato l'elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche

Con **decreto direttoriale del 23 novembre 2018, n. 89**, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministeri della salute e dello sviluppo economico, ha reso noto l'**elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro**, ai sensi dell'art. 71, comma 11. D. Lgs. n. 81/2008.

Tale elenco **sostituisce integralmente** il precedente elenco allegato al decreto direttoriale 10 agosto 2018, n. 72.

Il presente decreto disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le **attrezzature di lavoro** di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, nonché i **criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati** e individua le condizioni in presenza delle quali l'INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11.

Tra gli **obblighi dei soggetti abilitati**, come disciplinato dal D.l. 11 aprile 2011, sono presenti:

- l'effettuazione di verbali delle verifiche effettuate, da riportare in un apposito registro informatizzato (trasmesso per via telematica, ogni trimestre, al soggetto titolare della funzione);
- la conservazione di tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica, per un periodo non inferiore a 10 anni;
- la comunicazione preventiva al Ministero del lavoro di ogni variazione dello stato di fatto e di diritto;
- la disponibilità al controllo della permanenza dei presupposti di base di idoneità, da parte del Ministero del lavoro (per il tramite della Commissione di cui all'Allegato III, Punto 3.1. e ss. del D.l. 11 aprile 2011);
- la comunicazione, all'atto di richiesta di iscrizione agli elenchi, dell'organigramma generale di cui all'allegato I, punto 1, lett. d), comprensivo dei nominativi dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto interministeriale 11 aprile 2011 clicca qui.](#)

16. CONSORZI DI BONIFICA - Confermata la natura di enti non commerciali

I consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento idrico vanno qualificati come enti non commerciali. Non costituiscono proventi commerciali le somme o rimborsi che sono corrisposti dallo Stato e da enti pubblici a favore di tali consorzi, così come i contributi versati dai consorziati, a condizione che le somme vengano percepite nell'ambito dell'esercizio dell'attività propria dei consorzi nonché in conformità a quelle che sono le finalità istituzionali degli stessi.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate nella **risposta a interpello n. 80 del 22 novembre 2018**.

L'Amministrazione finanziaria, è partita dal ricordare che l'**articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 125/1989, convertito dalla legge n. 214/1989**, contiene una disposizione normativa avente natura interpretativa e che persegue la finalità di eliminare un consistente contenzioso che era sorto in merito alla natura giuridica dei consorzi di bonifica ed al conseguente trattamento fiscale.

La norma stabilisce espressamente che *"le attività istituzionalmente proprie, svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, non costituiscono attività commerciale"*.

Dunque, tramite lo strumento legislativo, viene affermata la natura non commerciale delle attività istituzionali proprie svolte dai Consorzi di bonifica ai sensi delle vigenti disposizioni, escludendo che essi possano essere intesi quali enti che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività di natura commerciale.

L'Agenzia ricorda in proposito che, con **circolare n. 28 del 28 ottobre 1991**, è stato chiarito che, in base alla disposizione di cui al comma 1-bis del predetto articolo 1, i consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario sono da ricondurre tra gli enti non commerciali.

Conseguentemente non costituisce provento di natura commerciale qualsiasi somma o rimborso corrisposto ai Consorzi in argomento dallo Stato e da enti pubblici, al pari dei contributi versati dai consorziati sempreché dette somme siano percepite nell'esercizio dell'attività propria dei Consorzi ed in conformità alle finalità istituzionali dei Consorzi medesimi.

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta a Interpello n. 80/2018 clicca qui.](#)

17. SOCIETA' AGRICOLA - Soggetta al fallimento se esercita attività commerciale - Sentenza del Tribunale di Pescara

Gli imprenditori agricoli non sono soggetti alla dichiarazione di fallimento; tuttavia tale esonero non è incondizionato. Infatti, secondo una **sentenza del Tribunale di Pescara del 4 ottobre 2018** (N.R.G. 90/2018), viene meno ove non sussista il collegamento funzionale dell'attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse indicate nel terzo comma dell'art. 2135 C.C. assumano un rilievo prevalente e sproporzionato rispetto a quelle essenziali.

L'esistenza di circostanze che precludono la dichiarazione di fallimento deve essere dimostrata dal debitore non già basando le proprie difese sull'iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio o sull'aver ricevuto aiuti comunitari destinati alle imprese agricole, ma **provando in concreto lo svolgimento di un'attività agricola o di una ad essa connessa**.

Resta a carico del debitore l'onere di provare la sussistenza di fatti impeditivi, quindi eventuali circostanze esimenti, quali la carenza dei requisiti dimensionali dell'impresa indicati nell'art. 1, L.F. o l'esistenza di uno status imprenditoriale speciale (imprenditore agricolo) che lo sottragga al fallimento, pur laddove svolga, insieme a quelle agricole vere e proprie, una o più delle "attività connesse" di cui all'art. 2135, comma 1, del Codice civile.

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale non è assoggettabile alla dichiarazione di fallimento, per difetto di commercialità della sua attività, il solo imprenditore agricolo che provi, quanto alla conservazione e commercializzazione esercitate, che esse, in astratto connesse ai sensi dell'art. 2135 C.C., abbiano avuto ad oggetto prodotti ottenuti almeno in prevalenza dalla coltivazione del proprio fondo.

In difetto di tale prova, a carico del debitore, non può evidenziarsi un reale rapporto di connessione tra il commercio dei prodotti e l'attività agraria.

Con la conseguenza che, in assenza della prova della causa esimente, il soggetto che appaia rientrare, secondo gli esiti dell'istruttoria prefallimentare, nel novero degli imprenditori commerciali, sarà soggetto a fallimento (sempre sussistendo i limiti minimi di fallibilità).

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 90/2018 clicca qui.](#)

18. GRAFICO - Dalla Corte di Cassazione lumi sull'inquadramento professionale e sulle peculiarità dell'attività giornalistica

Gli estremi del caso. Un lavoratore, inquadrato come "grafico multimediale", ricorre in giudizio contro la propria azienda, in quanto pretende un inquadramento professionale superiore, come "giornalista".

Per il lavoratore infatti, la sua attività è caratterizzata da un alto grado di creatività nella scelta e dell'elaborazione delle notizie da pubblicare, tali da conferirgli una qualifica superiore.

La Corte d'Appello riforma la sentenza di primo grado condannando l'azienda, la quale ricorre in Cassazione.

La decisione della Corte. La Suprema Corte, Sezione lavoro, con la **sentenza n. 29411, depositata il 15 novembre 2018** (R.G.N. 14787/2015), ha confermato la condanna dell'azienda al pagamento delle differenze retributive da versare e il diverso inquadramento professionale per il lavoratore.

Data la **lacuna legislativa della definizione di "giornalista"** (né la legge professionale n. 69 del 3 febbraio 1963, né il contratto collettivo definiscono il contenuto dell'attività giornalistica). nel corso degli anni la Cassazione ha privilegiato una **nozione elastica della professione** adattandola alla evoluzione e al cambiamento del giornalismo.

Secondo la Corte, "il legislatore si sarebbe consapevolmente astenuto dal definire l'attività giornalistica, non già per cristallizzare la sua concezione tradizionale ma proprio per consentire di applicare il sistema di tutela normativa a qualsiasi forma qualificata del pensiero svolgentesi non solo attraverso lo scritto (stampa) o la parola (servizi giornalistici della radio o della televisione) ma anche attraverso immagini idonee ad assolvere, in via di completamento e di sostituzione degli altri mezzi espressivi, la medesima funzione informativa".

Si è in tal modo privilegiata una **nozione elastica di giornalista** da adattarsi alla rapida evoluzione della professione ed al cambiamento dell'ordinaria concezione del giornalismo oltre che dello stesso modo di intendere, realizzare e leggere un giornale.

Così si è fatto ricorso a criteri di comune esperienza stabilendosi che l'attività giornalistica si contraddistingue *in primis* per l'elemento della **creatività** di colui che, con opera tipicamente (anche se non esclusivamente) intellettuale, **raccoglie, commenta ed elabora notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione**, ponendosi il giornalista quale "**mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso attraverso un messaggio (scritto, verbale, grafico o visivo), con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo**".

Nel caso di specie in particolare, la suprema Corte chiarisce che l'attività del lavoratore "non si esauriva nel mero conferimento di una forma alle notizie da pubblicare e quindi nella mera trasposizione grafica delle notizie stesse", ma comportava una specifica attività di acquisizione ed elaborazione delle informazioni, contribuendo al contenuto vero e proprio delle notizie.

L'attività svolta dal lavoratore era infatti costituita dal confezionamento dei messaggi con apporto soggettivo e creativo attraverso la predisposizione dei titoli, delle sigle, dei fillers, e cioè attraverso modalità espressive che, pur differenti, avevano tutte valenza informativa ed erano adottate proprio in funzione della peculiare caratteristica dell'informazione resa.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 29411/2018 clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018, la **delibera n. 1033 del 30 ottobre 2018**, con cui l'**Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)** ha adottato il Regolamento sull'esercizio del **potere sanzionatorio** in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro (**whistleblowing**).

L'Autorità esercita il proprio **potere sanzionatorio** d'ufficio o a seguito di comunicazione dell'interessato e delle organizzazioni sindacali, presentate attraverso il modulo della apposita piattaforma informatica caratterizzata dalle modalità più utili alla riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione nonché della relativa documentazione.

Entro 90 giorni dalla segnalazione, l'Autorità invia ai soggetti interessati una comunicazione. Entro 30 giorni dalla notifica della lettera di contestazione degli addebiti (prorogabile di ulteriori 30 giorni su istanza motivata) gli interessati possono presentare memorie, deduzioni scritte e documenti, accedere agli atti o chiedere di essere ascoltati.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

2) E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018, la **delibera n. 467 del 11 ottobre 2018**, con cui il **Garante per la protezione dei dati personali** fornisce l'elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una **valutazione d'impatto sulla protezione dei dati**, ai sensi dell'art. 35, comma 4, Regolamento UE 679/2016.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

3) La **Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro** ha pubblicato la **circolare n. 18 del 19 novembre 2018**, che contiene numerose risposte ai quesiti proposti nei mesi successivi all'entrata in vigore della L. n. 96/2018, di conversione del D.L. n. 87/2018 (c.d. "Decreto dignità"), anche alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la circolare n.17 del 31 ottobre 2018.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

4) Il Ministero dello sviluppo economico, con il **decreto direttoriale del 16 novembre 2018**, definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, i punteggi, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità delle stesse domande, oltre che le modalità di presentazione delle richieste di erogazione, relative all'**agevolazione Macchinari Innovativi**.

Si tratta di un'agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l'obiettivo di **sostenere la realizzazione, nelle Regioni meno sviluppate** (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), **di programmi di investimento diretti a consentire la transizione del settore manifatturiero verso la cosiddetta "Fabbrica intelligente"**.

L'iter di **presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni** è articolato nelle seguenti fasi:

A) verifica del possesso dei requisiti di accesso alla procedura informatica, a partire dalle ore 10.00 del 9 gennaio 2019,

B) compilazione della domanda, a partire dalle ore 10.00 del 15 gennaio 2019,

C) invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del **29 gennaio 2019**.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

5) Successivamente al trasferimento della sede all'estero, la stabile organizzazione italiana della società precedentemente residente in Italia conserva lo stesso codice fiscale e il medesimo numero di partita IVA posseduti dalla società antecedentemente al trasferimento.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la **risposta a interpello n. 73 del 20 novembre 2018**.

La precisazione dell'Agenzia delle Entrate riguarda la problematica del **trasferimento all'estero** di una società con sede in Italia.

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta a interpello n. 73/2018 clicca qui.](#)

6) Il Parlamento Europeo ha pubblicato il report "*Virtual currencies in the Eurosystem: challenges ahead*" (richiesto dalla Commissione per i problemi economici e monetari), che esamina l'**impatto delle valute virtuali sulle banche centrali nell'Eurosistema**.

Il documento si concentra in particolare sugli **aspetti legali** delle valute, della moneta e della politica monetaria e mette in evidenza come la valuta virtuale rappresenti una sfida diretta alla sovranità nazionale in quanto potrebbe indebolire la base imponibile, anche se i suoi utenti godono dei benefici forniti dalle entrate fiscali.

Le valute virtuali potrebbero diventare un nuovo "paradiso fiscale virtuale". Una eventualità che rappresenterebbe un grave rischio per i governi, secondo un rapporto pubblicato dal Parlamento europeo.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

7) Il **Consiglio dei Ministri n. 28 del 20 novembre 2018** ha approvato, in esame preliminare, un decreto che provvede all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/425, in materia di **dispositivi di protezione individuale**.

L'obiettivo è di semplificare e chiarire il quadro esistente per l'immissione sul mercato di tali dispositivi, nonché di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti.

In particolare, si tratta del necessario coordinamento con le disposizioni generali in materia di **mercato, sicurezza e conformità dei prodotti**; dell'inclusione nell'ambito di applicazione della nuova disciplina di alcuni prodotti sul mercato che svolgono una funzione protettiva per l'utilizzatore, in precedenza invece esclusi; della maggiore responsabilizzazione di tutti gli operatori economici interessati; della semplificazione e l'adeguamento di alcuni requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme vigenti, secondo criteri di praticabilità e proporzionalità; della maggiore qualificazione dei requisiti da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nella sorveglianza degli organismi notificati.

8) È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018, il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2018** recante "*Individuazione dei criteri e delle modalità di gestione delle risorse del Fondo «Sport e Periferie»*".

In data 15 novembre 2018 è stato, inoltre, pubblicato sul sito dell'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri il bando "**Sport e Periferie**" finalizzato alla selezione di richieste di intervento da finanziare nell'ambito del **Fondo Sport e Periferie per l'anno 2018**.

Potranno **presentare domanda di contributo** per il finanziamento degli interventi: le pubbliche amministrazioni, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado anche comunali e gli enti no profit. La richiesta di contributo andrà inviata, tramite posta, all'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri **entro le ore 12.00 del 17 dicembre 2018**.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del bando 2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.P.C.M. 31 ottobre 2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

9) Il **Dipartimento dell'Informazione e l'editoria** ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, l'**elenco dei soggetti che hanno "prenotato" il bonus pubblicità per l'anno 2018**.

Si tratta delle **imprese**, dei **lavoratori autonomi** e degli **enti non commerciali** che, dal 22 settembre al 22 ottobre scorso, hanno presentato la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta per gli **investimenti pubblicitari incrementali effettuati** (o che intendono effettuare) **nel 2018**, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

I soggetti potranno effettivamente **fruire del credito di imposta** a condizione e nei limiti in cui rispetteranno le previsioni di investimento comunicate e che dovranno essere confermate con l'invio della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nell'anno 2018, da trasmettere nel mese di gennaio 2019.

LINK:

[Per accedere al sito dedicato e scaricare il testo dell'elenco clicca qui.](#)

10) Due milioni e mezzo di cariche delle donne nelle imprese, ma al vertice sono solo una su quattro.

Alla guida delle imprese italiane le donne crescono ma non “sfondano”. A fine settembre, oltre 2,5 milioni di cariche sono occupate da donne, lo 0,34% in più dello scorso anno. Ma, come mostra la fotografia scattata dall'Osservatorio dell'imprenditorialità femminile di **Unioncamere-InfoCamere**, nelle “stanze dei bottoni” le donne, sebbene in crescita, **rappresentano solo il 25% dei quasi 3 milioni e novecentomila amministratori d'impresa oggi esistenti.**

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa di Unioncamere clicca qui.](#)

11) contributi INPS e INAIL con riferimento agli operai assunti a tempo pieno nel settore edile.

E' stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, il **decreto direttoriale del 4 ottobre 2018** con cui viene confermata, anche per l'anno 2018, la **riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale** applicabile dai datori di lavoro del **settore edile**.

La **riduzione prevista**, è individuata, per il 2018, nella misura dell'**11,50 per cento** sui contributi INPS e INAIL con riferimento agli operai assunti a tempo pieno nel settore edile.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

12) Passi avanti per il progetto “Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati”, partito nel 2016 per volontà del Governo Renzi. È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2018, il D.P.C.M. 17 settembre 2018 con cui sono stati individuati i progetti finanziati con 150 milioni di euro stanziati.

Con lo stesso decreto è stata anche istituita la **Commissione per l'attuazione del progetto «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati»**, al fine di completare l'individuazione degli enti attuatori che accederanno alla fase successiva di stipula delle convenzioni con il Ministero dei beni e delle attività culturali, concernenti le modalità di erogazione del finanziamento e di verifica degli interventi afferenti al progetto «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati».

Il decreto stabilisce che **saranno finanziati con 150 milioni di euro i primi 271 interventi** presenti nell'elenco allegato. Per accedere al finanziamento, gli Enti hanno sei mesi di tempo, quindi **fino al 14 maggio 2019**, per l'invio di una dichiarazione con i dettagli dell'intervento e successivamente possono stipulare una convenzione con il Ministero per i beni e le attività culturali.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

13) La Regione Lombardia, con la delibera n. 784 del 12 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 47 del 19 novembre 2018, ha aggiornato i moduli edilizi unificati e standardizzati precedentemente in vigore, adeguandoli alle nuove disposizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

La nuova modulistica riguarda:

- 1) *Modulo Unico Titolare;*
- 2) *Relazione Tecnica Asseverazione Unica;*
- 3) *Comunicazione Inizio Lavori – CIL;*
- 4) *Comunicazione Fine Lavori – CFL;*
- 5) *Segnalazione Certificata Agibilità;*
- 6) *Relazione Tecnica Asseverazione Agibilità.*

A partire **dal 19 novembre 2018**, data di pubblicazione della delibera, tutti i Comuni devono pubblicare sul proprio sito il collegamento (URL) alla pagina del sito istituzionale di Regione Lombardia su cui sono esposti i moduli unici edilizi standardizzati in formato .pdf compilabile.

Con **D. Dirig. 16 novembre 2018, n. 16757** la Regione Lombardia ha approvato anche le **specifiche tecniche per l'interoperabilità** relative ai moduli approvati, che devono essere utilizzate per la gestione telematica della modulistica edilizia unificata e per l'interscambio informativo tra gli enti coinvolti.

LINK:

[Per scaricare il testo della nuova modulistica clicca qui.](#)

14) Con comunicato del 23 novembre 2018, rilasciato in occasione della XIII edizione del Salone dell'Orientamento di Reggio Calabria, l'ANPAL (L'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) ha reso noto che, grazie anche ai risultati raggiunti nella prima fase, è stato rifinanziato il programma “Garanzia Giovani 2.0”, il programma Europeo finalizzato a sostenere e incentivare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Molte le innovazioni introdotte.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

15) E' stato pubblicato sulla nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 novembre 2018, il **Decreto 16 novembre 2018** del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stato determinato: il valore effettivo della **variazione percentuale** per l'aumento di **perequazione automatica delle pensioni** con decorrenza dal 1° gennaio 2018, la **percentuale di variazione con effetto dal 1° gennaio 2019** e le modalità di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali è corrisposta **l'indennità integrativa speciale**.

In particolare il decreto ha stabilito:

- *la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2017, è determinata in misura pari a +1,1% a partire dal 1° gennaio 2018 (art. 1);*
- *la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2018, è anch'essa pari a +1,1% dal 1° gennaio 2019, salvo conguaglio per l'anno successivo (art. 2);*
- *le variazioni per le pensioni con **indennità integrativa speciale**, di cui alla L. n. 324 del 1959, sono determinate separatamente sulla pensione e sull'indennità integrativa speciale.*

In concreto, seppur di poco, dal 1° gennaio 2019 aumenteranno le **pensioni minime**, che passeranno da 507,42 a 513,01 euro. Tutto ciò grazie alla percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2018, determinata in misura pari a +1,1 dal 1° gennaio 2019.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

16) A seguito della pubblicazione della **circolare INPS n. 108 del 14 novembre 2018**, dedicata ai benefici contributivi connessi con l'assunzione degli apprendisti, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro con la **circolare n. 19 del 26 novembre 2018** fornisce una **guida sul contratto di apprendistato**.

In particolare, la circolare analizza tutti gli aspetti controversi contenuti nella circolare INPS alla luce del mutato orientamento dell'Istituto sui contratti di apprendistato che sembra porsi in linea di discontinuità rispetto a quello consolidatosi negli anni.

La circolare si sofferma poi sul **regime contributivo dell'apprendistato**, anche in relazione all'impatto degli ammortizzatori sociali, concentrandosi particolarmente sul **contratto di apprendistato professionalizzante** per i titolari di indennità di disoccupazione Naspi.

Vengono, inoltre, fornite istruzioni sulla compilazione del flusso **Uniemens**, sull'**impianto sanzionatorio**, sui **benefici** derivanti dall'assunzione di apprendisti e sulle **aliquote contributive** riservate alle tipologie di apprendistato.

LINK:

[Per saperne di più e scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

17) Debutteranno sulla nuova **App** dell'Agenzia delle Entrate, **una serie di nuovi servizi** che consentiranno di accorciare i tempi di attesa per essere ricevuti agli sportelli dell'Amministrazione finanziaria. Nello specifico, le nuove funzionalità consentono di:

- **prenotare un appuntamento** presso un ufficio dell'Agenzia e visualizzare le prenotazioni effettuate;
- **prenotare online il ticket** per andare in ufficio lo stesso giorno evitando inutili attese;
- **controllare esattamente quando è il proprio turno allo sportello**.

I nuovi servizi si aggiungono a quelli già esistenti, quali, ad esempio, quelli che permettono di **accedere al cassetto fiscale**, alla **dichiarazione precompilata** o di **richiedere il PIN** per l'utilizzo dei servizi telematici Fisconline ed Entratel.

L'App mobile "AgenziaEntrate", si ricorda, è **scaricabile gratuitamente** su smartphone, pc e tablet dagli store IOS, Google e Microsoft.

Lo sapevi che ...

... LE SANZIONI RELATIVE ALL'OBBLIGO DEL POS POTREBBERO ESSERE DEFINITE DALLA LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL "DECRETO FISCALE" ?

Secondo quanto riportato dal sito *Edilportale*, il Governo è al lavoro per **promuovere la diffusione e l'uso dei pagamenti elettronici su vasta scala**, intervenendo sulla norma che ha introdotto l'obbligo di POS e **inserendo le sanzioni per chi non si adegua**.

Il provvedimento potrebbe essere inserito come emendamento alla **bozza di legge di conversione** del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (c.d. "*Decreto fiscale*"), all'esame della Commissione finanze del Senato.

Questo quanto emerso dalla discussione in Commissione Finanze dopo la risposta del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa, all'interrogazione relativa allo stato di attuazione del **sistema sanzionatorio per coloro che non accettano pagamenti elettronici**.

In un'interrogazione al Ministro dell'economia e delle finanze, il deputato LeU Luca Pastorino ha chiesto quali iniziative il Governo intendesse prendere per **superare la bocciatura del Consiglio di Stato** relativa al Regolamento del Ministero dello sviluppo economico che ha previsto una **multa di 30 euro** per ogni pagamento elettronico rifiutato.

Il Sottosegretario Villarosa, rispondendo all'interrogazione, ha indicato come soluzione quella di **intervenire direttamente sul testo normativo primario**, in modo da superare ed integrare le carenze evidenziate dal Consiglio di Stato e **promuovere la diffusione e l'uso dei pagamenti elettronici su vasta scala**.

Il deputato Pastorino, soddisfatto della risposta, ha *"auspicato l'approvazione in tempi brevi di un provvedimento ad hoc che intervenga sulla normativa primaria al fine di promuovere la diffusione e l'utilizzo su vasta scala dei pagamenti con moneta elettronica"*.

Il deputato Massimo Unaro (PD) ha, inoltre, suggerito, vista la volontà comune di Governo e opposizioni di rendere quanto prima effettivo l'obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici (con sanzioni in caso di mancata accettazione), di presentare una **"proposta emendativa al provvedimento in materia di semplificazione fiscale attualmente all'esame della Commissione Finanze"**.

L'evoluzione della normativa

1) Ricordiamo che l'obbligo, **per professionisti, esercenti, commercianti ed aziende**, di dotarsi del POS per consentire ai propri clienti di pagare mediante moneta elettronica le prestazioni professionali - come previsto dall'**art. 15, commi 3 e 4, del D.L. n. 179/2012** (c.d. "*Decreto Sviluppo Bis*"), successivamente convertito dalla L. n. 221/2012 - è entrato in vigore il **30 giugno 2014, senza peraltro che fossero previste sanzioni per i non adempienti**.

L'ambito di applicazione di tale possibilità è stato definito dal Ministero dello Sviluppo economico con **D.M. 24 gennaio 2014**, in forza del quale vige **l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito per tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro**, disposti a favore dei soggetti (imprese e professionisti), per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi.

Secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 2 di tale decreto, in sede di prima applicazione, e **fino al 30 giugno 2014**, tale obbligo si applicava limitatamente ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti interessati, per lo svolgimento di attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi il cui fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale veniva effettuato il pagamento fosse superiore a duecentomila euro.

Lo scopo della misura, anche in questo caso, era di spingere gli utenti ad utilizzare maggiormente il digitale e in minor misura il contante, tentando di contrastare l'evasione fiscale.

Tuttavia, nonostante l'imposizione, chiunque violava la suddetta normativa, **non andava incontro ad alcuna sanzione**.

2) Il **31 marzo 2014** viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 febbraio 2014, n. 51**, recante "*Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, ai sensi dell'articolo 12, commi 9 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*".

Il decreto, che è entrato in vigore il 29 luglio 2014, al fine di promuovere l'utilizzo di strumenti alternativi al contante, detta alcune regole per contenere i costi delle commissioni per i pagamenti elettronici e individua gli obblighi a carico dei soggetti che gestiscono i pagamenti elettronici.

Anche questo decreto non pone tuttavia conseguenze sanzionatorie a carico di chi viola i divieti e le norme ivi stabilite.

3) Il **9 dicembre 2015**, entra in vigore, anche in Italia, **la normativa europea che impone il tetto unico alle commissioni interbancarie** (Regolamento n. 751/2015/UE).

Il tetto è fissato allo 0,3% del valore dell'operazione per le transazioni con carta di credito e 0,2% per i pagamenti per le carte di debito (bancomat) e prepagate.

La normativa si applica però solo ai circuiti Visa, Mastercard e PagoBancomat. Sono esclusi American Express e Diners che continueranno ad applicare le proprie commissioni, generalmente più alte.

4) Il **23 dicembre 2015** viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la **Direttiva (UE) 2015/2366 del 25 novembre 2015**, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. "**PSD 2**"), che mira a promuovere lo sviluppo di un mercato interno dei pagamenti al dettaglio efficiente, sicuro e competitivo rafforzando la tutela degli utenti dei servizi di pagamento, sostenendo l'innovazione e aumentando il livello di sicurezza dei servizi di pagamento elettronici.

La direttiva, entrata in vigore il 13 gennaio 2016, **doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 13 gennaio 2018.**

5) Il 30 dicembre 2015 viene pubblicata la **legge n. 208 del 28 dicembre 2015** (*Legge di stabilità 2016*), la quale prevede novità in materia con modifiche all'art. 15 del D.L. n. 179/2012, convertito nella L. n. 221/2012 mediante l'introduzione dei commi 4-bis e 4-ter (che verranno successivamente abrogati dal D.Lgs. n. 218/2017).

Dal 1° gennaio 2016, per effetto di quanto disposto all'art. 1, comma 900 di tale legge, i **professionisti hanno l'obbligo - "tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica" - di accettare pagamenti in moneta digitale**, sia con bancomat che con carte di credito, anche per i **micropagamenti**, cioè, **per importi inferiori a 30 euro**. Il **comma 900** prevede, in particolare:

a) *la diminuzione del valore dei pagamenti al di sopra dei quali il consumatore può richiedere all'esercente di pagare tramite carte di debito o di credito **dagli attuali 30 a 5 euro**;*

b) *l'introduzione di una disposizione volta a **contenere i costi di utilizzo dei POS**, con la previsione che gli stessi non possano essere superiori a quelli che il beneficiario avrebbe sostenuto per l'accettazione di analoghi pagamenti in contanti, e*

c) *l'introduzione di **disposizioni sanzionatorie** per i soggetti che non rispettano la norma.*

Si demanda, altresì, ad un successivo decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, la relativa ed integrale disciplina, vuoi delle misure di carattere sanzionatorio (per gli inadempienti, oggi lasciati impuniti) vuoi di carattere agevolativo (volte a contenere le commissioni interbancarie così come previsto dal Regolamento UE n. 751/2015). **Decreto ad oggi non ancora emanato.**

Nel successivo **comma 901** si stabilisce che, a decorrere **dal 1° luglio 2016**, i pagamenti elettronici si applicheranno anche per i pagamenti delle **somme da riscuotere mediante i dispositivi di controllo di durata della sosta**, previsti dalla lett. f), comma 1, art. 7, del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada). I Comuni dovranno pertanto **rendere i dispositivi per la gestione delle aree di parcheggio idonei alla ricezione del pagamento tramite carte di debito e di credito.**

6) Il 13 gennaio 2018 viene pubblicato, ed entra immediatamente in vigore, il **D.Lgs. n. 218 del 15 dicembre 2017**, che **recepisce la Direttiva 2015/2366** sui servizi di pagamento nel mercato interno e detta norme di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie.

Il decreto prevede che per i pagamenti tramite carta di debito e prepagata la **commissione interbancaria** per ogni operazione di pagamento non possa essere superiore allo 0,2% del valore dell'operazione stessa (0,3% per le operazioni tramite carta di credito).

Sui **pagamenti fino a 5 euro**, i prestatori di servizi di pagamento dovranno applicare commissioni interbancarie ridotte.

Per incentivare la diffusione degli strumenti di pagamento elettronici, è confermato il **divieto di applicare un sovrapprezzo** per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento.

L'obiettivo è diffondere maggiormente i pagamenti con moneta elettronica anche per importi limitati.

7) La legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018) ha introdotto molte novità fiscali incentrate principalmente sull'**utilizzo dei pagamenti elettronici**. Tra le quali ricordiamo: *la fatturazione elettronica; la fine della scheda carburanti (il pagamento dei carburanti dovrà avvenire unicamente con moneta elettronica); il pagamento delle retribuzioni o i compensi dei lavoratori, che dal 1° luglio 2018 deve essere esclusivamente con mezzi tracciabili.*

Grazie a queste procedure il Fisco potrà effettuare una maggiore **tracciabilità dei pagamenti e ridurre drasticamente l'evasione fiscale.**

Per quanto riguarda l'utilizzo del POS da parte di imprese e professionisti, contrariamente a quanto si era ipotizzato nella fase di discussione della legge al Senato e alla Camera (*obbligo di utilizzo, semplificazioni sulle commissioni bancarie, incentivi sotto forma di credito d'imposta per coloro che utilizzano il POS e agevolazioni fiscali per chi effettua pagamenti con bancomat o carte di credito, sanzioni per gli inadempienti, ecc.*), **nulla di nuovo viene di fatto stabilito.**

8) A seguito della richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico (parere n. 7137 del 28 marzo 2018), il Consiglio di Stato rende noto il proprio parere (**n. 1446/2018, depositato il 1° giugno 2018**) sullo "schema di regolamento recante la definizione delle modalità, dei termini e degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla mancata accettazione dei pagamenti mediante carte di debito e carte di credito".

Nel Regolamento il Ministero dello sviluppo economico ha previsto **una multa di 30 euro per ogni pagamento elettronico rifiutato**, assimilando tale sanzione a quella prevista dall'articolo 693 del Codice di

procedura penale che dispone che *“chiunque rifiuta di ricevere, per loro, monete aventi possono dallo Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a 30 euro”*.

Per il Consiglio di Stato il richiamo all'articolo 693 **“non è condivisibile sul versante strettamente giuridico”** in quanto *“nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”*.

Per i giudici, quindi, il riferimento alle sanzioni previste dall'art. 693 del Codice penale **“non è rispettoso del principio costituzionale della riserva di legge in quanto carente di qualsiasi criterio direttivo, sostanziale e procedurale”**.

Il Collegio ritiene che nel caso specifico **“la determinazione dell'entità della sanzione costituisca un elemento essenziale della fattispecie non integrabile su base regolamentare (non essendo sufficiente indicare il solo carattere amministrativo della sanzione)”**.

Il Consiglio di Stato, pur condividendo gli obiettivi della lotta al riciclaggio e all'evasione, ha in sostanza rilevato che **le sanzioni amministrative possono essere introdotte solo mediante una legge e non tramite un regolamento.**

Tutto si ferma per l'ennesima volta !

La situazione attuale

Attualmente i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, **sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito**. Tuttavia, **chi non rispetta l'obbligo di accettare pagamenti digitali non incorre in alcuna sanzione**.

Questo ha fatto sì che in pochissimi si siano adeguati alla normativa, anche per via dei costi dovuti all'installazione del POS, al canone di gestione e alle commissioni.

Va pertanto detto che, **ad oggi piuttosto di “obbligo” si debba parlare di “onere”** in quanto non è prevista alcuna sanzione in caso di rifiuto ad accettare i pagamenti con moneta elettronica; di fatto, la mancata installazione del POS non produce un inadempimento sanzionabile.

Per garantire l'operatività dell'utilizzo della moneta elettronica, anche per i pagamenti di importo contenuto, il legislatore dovrà definire le diverse fattispecie costituenti illeciti e le relative sanzioni.

Secondo Banca d'Italia, pur avendo circa **2,5 milioni di apparecchi installati** – più di Regno Unito (2,1 milioni), Spagna (1,5 milioni), Francia (1,5 milioni) e Germania (1,1 milioni) – in Italia vengono effettuate **solo 1.373 operazioni all'anno**. Un decimo rispetto all'Olanda e addirittura meno di una singola città come Londra (7mila) o Parigi (6mila).

Dunque, un provvedimento che dovrebbe, almeno in linea teorica, agevolare clienti e gestori, facilitando i pagamenti, e **contrastare evasione fiscale e riciclaggio, rimane sostanzialmente lettera morta**.

E ora la palla passa al nuovo esecutivo, che dovrà intervenire per modificare la norma, superando i profili di incostituzionalità e uniformando così il nostro Paese al contesto europeo.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare la relativa normativa di riferimento clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA *I provvedimenti scelti per voi* (DAL 19 AL 30 NOVEMBRE 2018)

1) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 1 ottobre 2018, n. 131: Regolamento recante disciplina della denominazione di «panificio», di «pane fresco» e dell'adozione della dicitura «pane conservato». (Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 9 ottobre 2018: Progetto "WiFi.Italia.it" (Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Autorità nazionale anticorruzione - Delibera 30 ottobre 2018: Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*). (Delibera n. 1033). (Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

4) Garante per la protezione dei dati personali - Delibera 11 ottobre 2018: Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del regolamento (UE) n. 2016/679. (Delibera n. 467). (Delibera n. 1033). (Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

5) Legge 16 novembre 2018, n. 130: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. (Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018 – Supplemento ordinario n. 55).

LINK:

[Per scaricare il testo del DL: n. 109/2018 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 130/2019 clicca qui.](#)

6) Ministero della salute - Decreto 27 settembre 2018: Procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione, nonché degli adempimenti e delle comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare nell'ambito dell'attività di vigilanza e sorveglianza di cui agli articoli 7, 21, 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici. (Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Commissione nazionale per le società e la borsa - Delibera 15 novembre 2018, n. 20704: Avvio definitivo dell'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'articolo 1, commi 31 e 41, lettere a) e b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

8) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 14 novembre 2018: Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione da parte degli ufficiali levatori degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento con modalità esclusivamente telematica. (Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto 25 ottobre 2018: Disciplina della Commissione scientifica CITES. (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 novembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 16 novembre 2018: Modifiche al decreto 21 febbraio 2017, recante modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione nel registro delle navi adibite alla navigazione internazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 novembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) Ministero dello sviluppo economico - Circolare 20 novembre 2018, n. 351362: Attività di valutazione degli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive. (Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 19 AL 30 NOVEMBRE 2018)

1) Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 295 del 21 novembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

2) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 295 del 21 novembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

3) Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 295 del 21 novembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

4) Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 295 del 21 novembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

5) Accordi internazionali - Modifiche alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 295 del 21 novembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo dell'accordo clicca qui.](#)

6) Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 303 del 28 novembre 2018).

N.B. Il testo stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento in materia penale.

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

7) Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 303 del 28 novembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

8) Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 303 del 28 novembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

**La fortuna non esiste.
Esiste il momento in cui
Il talento incontra l'opportunità.**
(Seneca)